



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333.A/9807.F.4/5567/2015

Roma, 24 LUG. 2015

**OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
CON FUNZIONI VICARIE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E  
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA P.S. - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione
- Ufficio Ordine Pubblico
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo  
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo  
delle Attività Amministrative

SEDE

SEDE


SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

E, PER CONOSCENZA:

AI SIGG. RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIG. RI COMMISSARI DI GOVERNO	<u>BOLZANO- TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Continuano a pervenire a questa Direzione Centrale numerosi quesiti, da parte degli uffici territoriali, in ordine all'applicazione concreta delle novità introdotte dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 16-bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con sentenza del 17 aprile u.s. il TAR Lazio, su ricorso della Federazione lavoratori della Conoscenza – Cgil, ha annullato la Circolare n.2 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 17.02.2014, con cui, a suo tempo, nell'interpretare la norma citata, ne erano state fornite altresì alcune indicazioni applicative.

Alla luce di tale intervento si ritiene pertanto necessario fornire alcune precisazioni, onde consentire una più compiuta identificazione della normativa vigente in materia ed una uniforme applicazione della stessa a tutto il personale della Polizia di Stato.

La norma di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, nella sua attuale formulazione, prevede, al comma 5-ter che: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica."*

La norma citata risulta applicabile al personale della Polizia di Stato in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 16, comma 10 del D.L. 98/2011, convertito in L.111/2011 (legge di stabilità 2011), che ne individua i destinatari mediante un rinvio al personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001 e, quindi, tra gli altri, anche al personale delle Forze di polizia di Stato.

Nella sentenza sopra cennata il giudice amministrativo, ha ritenuto che l'utilizzo del termine "permessi", nella novella in questione, in luogo del precedente "assenza" sia stato introdotto *"per fare riferimento a modalità di regolazione della mancata prestazione lavorativa legate agli istituti contrattualmente previsti per giustificare un'assenza, diversi dalla malattia intesa come stato patologico in atto"*.

Ciò in quanto *"[...] si erano spesso riscontrate anomalie nel ricorso all'istituto dell'assenza per malattia da parte di pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata"*.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ad opinione del Collegio, tuttavia, pur non potendosi ritenere che il termine "permessi" debba intendersi riferito agli istituti giuridici previsti nell'ambito della normativa contrattuale vigente, per mancanza di espresso rinvio da parte del legislatore, "[...] *la novella legislativa in esame non può avere carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina Contrattuale di riferimento*", in quanto "*la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti*".

In tale quadro normativo ed in attesa di un intervento di revisione della disciplina contrattuale, che, come previsto nella sentenza del TAR, vada a disciplinare nel dettaglio le modalità di fruizione dei permessi in questione per ciascun comparto del pubblico impiego, ovvero di un ulteriore intervento chiarificatore sull'applicazione della disciplina illustrata da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene necessario richiamare la normativa in materia, tuttora vigente ed applicabile al personale della Polizia di Stato.

In particolare si fa rinvio alla disciplina scaturente dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 37 del D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e 60 del D.P.R. 782/1985 (Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) a norma dei quali "*Il congedo straordinario per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli*".

Dal rinvio operato discende che, al personale della Polizia di Stato "[...] oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. [...].

*Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni*".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Più specificamente, su presentazione, da parte del dipendente, di idonea attestazione, rilasciata, dal medico o dalla struttura che ha effettuato la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico, nel rispetto dei dettami di cui al comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, potrà essere concesso, dal dirigente dell'ufficio o Reparto, il congedo straordinario per gravi motivi.

Si soggiunge, infine, che resta ferma la possibilità di fruire del congedo straordinario o dell'aspettativa per malattia qualora l'assenza si renda necessaria nel quadro di una specifica patologia in atto, debitamente certificata.

Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela.

IL DIRETTORE CENTRALE

Mazza